

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici» (963), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 8 e <i>passim</i>
CARMENO (PCI)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
CASCIA (PCI)	10, 18
DIANA (DC)	10, 15, 19
FERRARA Nicola (DC), relatore alla Commissione	2, 8, 16
LA VALLE (Sin. Ind.)	16
POSTAL (DC)	15
SANTARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	8, 19
SCARDACCIONE (DC)	4, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici» (963), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici», d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 29 maggio 1985. Ricordo ai colleghi che nella suddetta seduta la Commissione ha approvato l'istituzione di una sottocommissio-

ne, incaricata di compiere un esame preliminare del testo in esame e avanzare proposte.

Prego il senatore Ferrara di riferire alla Commissione sui risultati raggiunti.

FERRARA Nicola, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici è un progetto che è stato sottoposto alla nostra attenzione dopo aver ricevuto il voto favorevole della Camera dei deputati. Questo disegno di legge è all'esame della nostra Commissione da diverso tempo. Nella seduta del 25 maggio 1985 avevamo iniziato il suo esame; poi la Commissione, unanimemente, ha convenuto sull'opportunità di affidare la definizione del testo a una sottocommissione, essendo nel frattempo giunti alcuni pareri, per certi aspetti contrastanti e che, secondo noi, non avevano tenuto conto del reale contenuto del disegno di legge, da parte delle Commissioni competenti in via consultiva.

In particolare, la Commissione pubblica istruzione aveva rilevato l'inopportunità di mandare avanti il discorso dell'istituzione di un nuovo albo; la Commissione giustizia, invece, riteneva di essere la Commissione di merito competente; discorso, questo, che ci interessa soltanto entro certi limiti, stante il deferimento in sede deliberante alla nostra Commissione operato dalla Presidenza del Senato. Ricordo inoltre che la Commissione pubblica istruzione in quel momento era impegnata con la discussione sulla riforma della scuola secondaria superiore; ma ritengo che tale discussione non avesse niente a che fare con l'istituzione di questo albo, perchè ci troviamo di fronte a dei professionisti che hanno già una loro qualificazione professionale.

Si tratta invece di vedere, per altri aspetti, se è opportuno istituire o meno questo albo. Infatti questi tecnici sono già usciti dal contesto delle scuole medie, anche se è vero che i relativi corsi, che hanno consentito il conseguimento di questo diploma, in un primo momento istituiti come corsi provvisori sperimentali, sono divenuti in realtà definitivi da diversi anni.

La Commissione pubblica istruzione, tra l'altro, aveva espresso un parere che non ha

avuto più seguito, anche se poi è stato sottoposto all'attenzione della nostra Commissione.

Il parere che ha creato dei problemi, invece, è stato quello della Commissione bilancio. Poichè l'articolo 1 del disegno di legge rende definitivi quei corsi che erano nati come provvisori, la Commissione bilancio metteva in evidenza che questo poteva creare un ulteriore onere finanziario, per il quale non era stata prevista la copertura.

Noi abbiamo detto che la questione non si poneva in questi termini, perchè non si modificava affatto la struttura dei corsi ma si rendeva definitivo sulla carta ciò che definitivo era già nei fatti, per cui il personale insegnante in questi istituti avrebbe continuato a svolgere la funzione che svolge attualmente.

Comunque, la sottocommissione ha valutato questa questione ed ha apportato alcune modifiche al disegno di legge per uniformarsi soprattutto al parere della Commissione bilancio; alla quale ha inoltrato, dopo aver definito alcuni emendamenti, il nuovo testo del disegno di legge.

Essendoci adeguati al suo parere con l'eliminazione di quella parte che riguardava appunto la stabilizzazione dei suddetti corsi, la Commissione bilancio non ha sollevato altre eccezioni e ha dichiarato di non opporsi all'ulteriore *iter* del disegno di legge.

Inoltre abbiamo tenuto conto anche del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali che, in pratica, riconfermava un aspetto che già avevo accennato in una precedente occasione, e cioè quello della rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio dell'albo.

Vorrei dare ora lettura dell'articolo 1 così come è stato rielaborato in sede di sottocommissione:

Art. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.

Il titolo di cui al comma precedente abilita all'esercizio della relativa professione.

Ci siamo attenuti a questa formula che supera a piè pari la questione di carattere finanziario sollevata dalla Commissione bilancio.

Inoltre, la sottocommissione ha proposto un emendamento all'articolo 6 tendente a sopprimere al secondo comma la lettera c), che riguarda la richiesta del certificato di buona condotta. È stata avanzata questa proposta in quanto la Commissione affari costituzionali aveva espresso delle perplessità in ordine al mantenimento di tale requisito, già abolito sul piano normativo e non più richiesto neanche nei bandi dei concorsi.

All'articolo 7, la sottocommissione ha proposto di sostituire all'ultimo comma le parole: «hanno diritto a», con la parola: «possono». Pertanto, il nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 7 è il seguente: «Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria».

Per quanto riguarda l'articolo 15, la sottocommissione propone la soppressione del primo comma, in relazione alle modifiche introdotte all'articolo 1.

La 5^a Commissione permanente, come ho detto, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole sugli emendamenti proposti dalla sottocommissione.

Per quanto riguarda l'aspetto sottolineato dalla 1^a Commissione, che in sostanza ricalca una precedente osservazione con la quale si sottolineava la necessità di garantire la rappresentanza di eventuali minoranze nell'ambito del consiglio del Collegio e si suggeriva l'opportunità di prevedere il voto limitato in sede di elezione del consiglio stesso, la sottocommissione ha proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente: «Il consiglio è composto da sei membri effettivi, oltre a tre supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da nove membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti è compreso tra centouno e cinquecento; da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento». Sempre all'articolo 3, la

sottocommissione ha proposto di sostituire al terzo comma le parole «uguali a quelle» con le altre: «pari ai due terzi». Quindi, il nuovo testo del terzo comma dell'articolo 3 sarebbe il seguente: «Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere».

Sempre in ottemperanza al parere espresso dalla 1^a Commissione, la sottocommissione ha presentato all'articolo 4 un emendamento tendente a sostituire al secondo comma la parola «dieci» con «dodici». Di conseguenza, il consiglio nazionale sarebbe composto non più da dieci membri effettivi ma da dodici, oltre a tre supplenti, che vengono eletti fra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti. Al sesto comma, sempre dell'articolo 4, è stato proposto di sostituire le parole «uguali a quelle» con le altre: «pari ai due terzi», come è stato fatto all'articolo 3 per l'elezione del consiglio del Collegio. Quindi, il nuovo testo del sesto comma dell'articolo 4 sarebbe il seguente: «I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice, tramite schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere.».

Queste sono le modifiche sostanziali proposte dalla sottocommissione al disegno di legge in esame, in base al quale, prevedendo l'istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici, si consente a questi professionisti di tener conto della loro specificità formativa tecnico-agraria.

Chiedo pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge con le modifiche definite in sede di sottocommissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

CARMENO. La sottocommissione ha presentato un testo modificato e unanimemente concordato, avvalendosi anche della collaborazione dell'Associazione nazionale degli agrotecnici, tenendo conto delle obiezioni avanzate da altre Commissioni e quindi superando tutti gli ostacoli emersi. Nell'accennare brevemente

te a tali ostacoli, vorrei sottolineare innanzi tutto che il disegno di legge n. 963 approda in Commissione dopo un lungo travaglio. Sembrava, data la limitatezza degli scopi di questo disegno di legge, che il suo *iter* dovesse risolversi rapidamente, dopo che alla Camera dei deputati si era svolta un'ampia discussione e si era determinata una larga convergenza politica tra i vari Gruppi, agevolata anche da una posizione costruttiva assunta dal Gruppo comunista. Però, nonostante questo, il travaglio e le lungaggini sono continuate anche in questo ramo del Parlamento. Travaglio e lungaggini nati essenzialmente dalle incertezze e dalle contraddizioni del Governo e della maggioranza, che ne governano e decidono e spesso operano in maniera «cristiana», nel senso che quello che fa la mano destra non lo sa la sinistra e viceversa e si contraddicono tra di loro.

All'originario corso di studi negli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, della durata di tre anni, dal 1968 sono stati aggiunti due anni di corsi sperimentali; ci siamo perciò trovati di fronte ad un corso di studi che da tre è passato a cinque anni e che ha materie analoghe, in qualche caso anche più approfondite, degli stessi istituti tecnici agrari di Stato. Tale situazione dura ormai da 15 anni e ha prodotto taluni effetti, come il rilascio di un titolo che consente l'accesso all'università e all'insegnamento, ma che di fatto non consente a questi tecnici di potere legittimamente manifestare in pieno la propria professionalità, perchè sforniti di un apposito albo professionale.

Quando si è proposta la stabilizzazione, dopo 15 anni, di una situazione di questo genere, il Ministero della pubblica istruzione si è opposto con la motivazione che tali corsi debbono essere inquadrati nella riforma della scuola media superiore. Si tratta di una motivazione giustissima dal punto di vista teorico; ma purtroppo la stessa riforma della scuola media superiore è in gestazione anch'essa da 20 anni e chissà quando sarà varata.

Vi è poi un altro aspetto, secondo me pretestuoso. La Commissione bilancio ha sostenuto che mancava la copertura finanziaria perchè questo disegno di legge avrebbe imputato un onere, niente meno, di 100 milioni ad

una delle voci del bilancio della Pubblica istruzione: quella delle retribuzioni degli insegnanti. Pensate: quando si è «sfondato» ormai il tetto di 110.000 miliardi di *deficit* pubblico ci si preoccupa di cifre di questo genere! I corsi in questione sono stati finanziati per l'anno in corso e con le proiezioni triennali di bilancio, e dal momento che non si chiede il loro aumento cade anche il problema della copertura finanziaria. Si è trattato perciò di una motivazione pretestuosa; noi comunque abbiamo eliminato la ragione che poteva dare adito a tale pretesto, tant'è vero che la Commissione bilancio ha espresso successivamente parere positivo.

Vi sono state delle contraddizioni anche tra il Ministero della giustizia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero della pubblica istruzione. Mentre gli ultimi due si trovavano d'accordo sulla non proliferazione di altri indirizzi, il Ministero della giustizia aveva identificato un profilo professionale che era stato definito da una commissione interministeriale con la partecipazione, per la Pubblica istruzione, di due presidi: uno delle scuole agrarie e l'altro degli istituti agrari. Ovviamente vi è stata e probabilmente sussiste ancora anche una sorta di autodifesa corporativa da parte di coloro che si ritengono un «cielo» superiore a quello degli agrotecnici.

Comunque, senatore Scardaccione, ogni categoria che vede togliersi qualche briciola della sua potenziale attività è portata a protestare, perchè vorrebbe fare non solo quello che è attinente alla propria competenza professionale, ma anche altre cose che dovrebbero competere ad ordini di diverso livello.

Ora, questo travaglio, secondo me, anche se ha allungato l'*iter* del disegno di legge, è servito a eliminare tutti i pretesti, isolando il problema essenziale e più immediato. Questo è stato fatto anche con il concorso costruttivo dell'Associazione nazionale degli agrotecnici; si è cioè isolata la identificazione di un profilo di professionalità che è stato mutuato integralmente da quello che era stato stabilito dalla commissione interministeriale, si è isolata l'area di operatività di questa professionalità ...

SCARDACCIONE. Che è zero!

9^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1986)

CARMENO. È quella correlata a quel profilo di professionalità.

SCARDACCIONE. Il testo cui si è pervenuti risulta non più che una burla, considerando in particolare i compiti indicati all'articolo 11.

CARMENO. Lei vuole che questi tecnici facciano anche quello che compete esclusivamente ai periti agrari?

SCARDACCIONE. Si capisce!

CARMENO. Ma questa è un'altra faccenda da affrontare con la riforma.

Comunque, questa area di operatività è stata accettata dalla stessa Associazione nazionale degli agrotecnici, che la ritengono confacente al profilo di professionalità stabilito nell'ambito della suddetta commissione interministeriale.

E quindi si è risolto l'altro aspetto: l'istituzione dell'Albo professionale, con tutti i meccanismi di elezione, eccetera, che costituisce lo strumento per legittimare ed abilitare alla professione e renderla legalmente operativa.

Abbiamo così superato l'ostacolo politico della trasformazione, da sperimentali in stabili, di questi due anni aggiuntivi di corso; le cose restano com'erano, salvo a sperare in un miracolo affinché intervenga questa attesa riforma della scuola secondaria superiore.

Abbiamo tolto ogni riferimento alla tabella della Pubblica istruzione circa il finanziamento, in modo che non ci possano essere appigli di alcun genere; non c'è nessuna variazione di spesa, perchè tanti erano i corsi e tanti restano; erano finanziati nel passato, lo sono anche nel presente.

Allora, sulla base di questi elementi, il Gruppo comunista ha assunto al Senato un atteggiamento costruttivo e flessibile, che aveva già tenuto alla Camera dei deputati; ha dichiarato il suo assenso al varo di questo disegno di legge e, quindi, voterà a favore, soprattutto per dare uno sbocco immediato, anche se minimo, alle esigenze della categoria, per quanto riguarda il riconoscimento della professionalità ed il legittimo esercizio della stessa.

Le modifiche che abbiamo introdotto, in relazione a questi elementi, sono di sostanza e di perfezionamento. Infatti, all'articolo 1, abbiamo soppresso quella norma che prevedeva la stabilità dei corsi, per cui è venuta meno l'obiezione della Commissione pubblica istruzione.

All'articolo 15, poi, abbiamo abolito qualsiasi richiesta di finanziamento a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dal momento che all'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte attraverso gli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa, il cui importo può essere di volta in volta aggiornato dal competente Ministero fino alla copertura delle spese effettuate in corso d'anno.

Agli articoli 3 e 4 abbiamo introdotto delle correzioni per quanto riguarda le elezioni dei componenti dei consigli dei Collegi, cioè abbiamo introdotto il principio del voto limitato, con questo accedendo ad una delle obiezioni avanzate dalla Commissione affari costituzionali. Quindi l'elezione, sia a livello provinciale, sia a livello nazionale, avrà luogo in base al principio che si possono esprimere preferenze pari ai due terzi dei componenti del Collegio. Questa modifica, per semplificare le cose ha portato ad un lieve ritocco anche del numero dei componenti, in modo che possa corrispondere ai vari livelli sempre ad un multiplo di tre.

Altre modifiche poi riguardano: l'abolizione della richiesta del certificato di buona condotta, per uniformarci ad una legge che ha abolito questo requisito, ed una migliore formulazione relativa alla possibilità di essere eletti negli organi del Collegio per gli agrotecnici dipendenti di enti ed iscritti in un elenco speciale.

Per questo il nostro Gruppo voterà a favore, anche nella convinzione che il disegno di legge, benchè sia limitato, abbia una sua significativa qualità.

Esso può contribuire a rafforzare i servizi per l'agricoltura in un ambito più generale, da noi perseguito anche in sede di Piano agricolo nazionale e comunque in sede di politica nazionale agraria; può contribuire a dare un apporto concreto ai processi diffusi di programmazione, specie di quella aziendale e zonale.

Non è vero dunque, senatore Scardaccione, che a questi tecnici non apriamo alcuna prospettiva, perchè essi potranno dirigere cooperative, elaborare piani aziendali e zionali.

Abbiamo voluto incoraggiare - sia pure con un provvedimento limitato - l'inserimento dei giovani in agricoltura e dare un apporto, anche se modesto, all'occupazione giovanile.

Certo, ci rendiamo conto che si tratta di una goccia d'acqua nell'oceano, ma siamo tranquilli e sereni per il fatto che si tratta certamente di un apporto anche significativo di una certa qualità verso la risoluzione del problema.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, mi dispiace di turbare questa atmosfera che sembra favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

CARMENO. Non è la prima volta e credo che non sarà l'ultima!

SCARDACCIONE. Sì, non è la prima volta e non sarà l'ultima, perchè succede che prima si parla, si lavora, si espone, si ripetono le cose dieci volte - il Sottosegretario lo ricorderà -, poi si riunisce la sottocommissione e si decide come se noi non esistessimo. I concetti che abbiamo espresso e suggerito non sono stati presi in alcuna considerazione.

Comunque, quale è il punto delicato affrontato da questo provvedimento? Quando è stato presentato questo disegno di legge si aveva l'intenzione veramente di creare un Albo degli agrotecnici, attribuendo a questi ultimi una professionalità nel pieno senso della parola, paragonandoli più o meno ai periti agrari. In base alla mia esperienza (ho conseguito il diploma di agrotecnico ad Empoli, quello di perito agrario a Lecce e mi sono laureato in scienze agrarie) avevo osservato che il testo che era stato approvato dalla Camera dei deputati era non più che una burla per gli agrotecnici, rappresentava un modo di fare della demagogia. Questa è la verità, e le cose oggi non sono cambiate. Infatti noi, con questo provvedimento, non assicuriamo alcun riconoscimento di attività professionale agli agrotecnici, mentre la mia proposta era quella di inserirli nell'Albo dei periti agrari.

Riconosco che è vero tutto ciò che ha sostenuto il senatore Carmeno, e soprattutto riconosco che l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura è migliore dell'istituto tecnico per periti agrari - almeno rispetto a quando l'ho frequentato io - in quanto è provvisto di maggiori attrezzature e di laboratori. Sono a conoscenza di ciò perchè ho avuto occasione di dirigere il primo istituto per agrotecnici; quindi, so che un agrotecnico possiede le stesse caratteristiche del perito agrario per poter svolgere la professione.

Considerando in particolare i compiti stabiliti dall'articolo 11, e precisamente: «a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli», devo far presente che adesso questa attività la può svolgere chiunque. Vi sono molte cooperative formate di agricoltori in possesso del solo diploma di quinta elementare, tra i quali figurano persone specializzate e capaci, compresi un presidente ed un direttore. Quindi, non esistono dei limiti.

Con questo disegno di legge, allora, che cosa assicuriamo che gli agrotecnici già non abbiano? I compiti indicati dalla lettera a) dell'articolo 11, ripeto, li possono svolgere benissimo anche adesso. La lettera b), sempre dell'articolo 11 recita: «la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie». Queste ultime oggi sono per la maggior parte dirette da un agricoltore che ha frequentato la quinta elementare. Che significato ha riconoscere ad un agrotecnico, cioè ad una persona che ha frequentato una scuola media superiore (a livello del perito agrario, del geometra e del ragioniere), tale professionalità quando l'attività di direzione e amministrazione di piccole e medie aziende può essere svolta da chiunque?

Inoltre, alla lettera c) viene stabilito: «l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la elaborazione dei piani colturali aziendali». Questo lavoro lo svolge oggi il contadino! Il piano colturale dell'azienda oggi non viene elaborato da un professionista, per cui, anche se riconosciamo questa facoltà all'agrotecnico, dobbiamo tener presente che essa viene svolta da chiunque abbia un minimo di competenza. Addirittura le grandi

aziende, invece di chiamare un agrotecnico, chiamano un «praticone»; qualsiasi zona consideriamo, possiamo constatare che vengono chiamati non i diplomati ma i fattori; pertanto con questa specificazione di cui alla lettera c) non riconosciamo all'agrotecnico alcuna professionalità. Per quanto riguarda l'altro compito previsto dalla lettera d) e cioè «l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari», devo far presente che anche esso come gli altri oggi viene svolto da chiunque abbia un minimo di competenza. Oggi si va al sindacato e il contratto agrario viene stipulato in presenza di due rappresentanti sindacali, che certamente non hanno l'obbligo di possedere un diploma. Le stesse critiche devo estendere alla successiva lettera e) dell'articolo 11, che prevede: «la formulazione e l'analisi dei costi di produzione». Onorevoli colleghi, tutto ciò non posso accettarlo assolutamente, sia come responsabile della mia professione, sia come senatore. Come possiamo stabilire che è necessaria l'iscrizione all'albo per la formulazione e l'analisi dei costi di produzione, quando sappiamo benissimo che sono proprio gli studenti universitari o i diplomati o quelli che hanno frequentato la vecchia scuola pratica dell'agricoltura, che vanno in giro e fanno l'analisi dei costi? Anche considerando la successiva lettera f) dell'articolo 11, che prevede: «la rilevazione dei dati statistici», debbo dichiarare che sono insoddisfatto e che proporrò degli emendamenti. Infatti, è opportuno stabilire che l'agrotecnico può presentare e firmare progetti di trasformazione e di miglioramento fondiario delle aziende agricole, nonchè progetti di fabbricati rurali per i quali non sia richiesto il cemento armato, nonchè acquisire la qualifica di coltivatore diretto a tutti i fini di legge. Intendo formalizzare queste tre proposte in rispettivi emendamenti ed invitare il mio Gruppo parlamentare ad appoggiarmi in tale azione. Per queste ragioni, è necessaria una sospensione dei lavori per consentire una riunione dei senatori appartenenti al Gruppo della democrazia cristiana.

CARMENO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per far presente e per raccomandare l'urgenza di scelte al senatore Scardaccione, il quale con questa

uscita estemporanea si assume e fa assumere alla Democrazia cristiana la responsabilità del rinvio alle calende greche della soluzione di un problema che abbiamo di fronte da molti anni, che può essere pregiudicato, per perseguire secondo il noto detto popolare l'ottimo che è stato sempre nemico del buono. Certamente il contadino può fare di tutto! Mio padre che è un contadino intelligente - adesso non lavora più attivamente avendo la considerevole età di 86 anni - ha fatto di tutto, e non soltanto quanto indicato dall'articolo 11 del provvedimento al nostro esame: ha fatto l'ingegnere, costruendosi la casetta in campagna ed il forno; ha fatto l'avvocato, in quanto dei suoi affari non permetteva che se ne interessassero altri ed anzi sosteneva che: «preti, avvocati, dottori e cani bisogna stare sempre con una mazza in mano», forse con un pizzico di anticlericalismo e di settarismo. Ma ciò che significa? Il fatto che tutti i contadini siano impegnati in queste attività non vuol dire proprio nulla; in fin dei conti gli agrotecnici hanno chiesto il riconoscimento della propria professionalità e che con questa gli si dia diritto di prelazione. Non si può sostenere che l'analisi dei costi e l'adozione di determinate scelte nel nostro paese rientrano in compiti che possono svolgere tutti, quando sappiamo benissimo che quasi quasi non sono in grado di prendere tali decisioni neanche alcune Regioni. Il provvedimento al nostro esame, certamente, pur nell'ambito di una attività che ognuno può svolgere per proprio conto, riconosce agli agrotecnici un diritto legale di esercizio professionale; tanto è vero che questo tipo di professionalità ha avuto la sanzione dell'apposito comitato ministeriale.

SCARDACCIONE. L'originale disegno di legge conteneva i principi che ho prima indicato ed è stato proprio il comitato ministeriale, formato dai presidi degli istituti per periti agrari, che li ha eliminati.

CARMENO. Non è vero! Non è stato tolto nulla, anzi è stata aggiunta qualcosa, tanto è vero che ciò ha dato luogo a delle proteste di alcuni settori. Nel disegno di legge al nostro esame sono stati inseriti pedissequamente e letteralmente tutti i punti indicati dall'apposito

comitato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Se le cose stanno veramente come asserisce il senatore Scardaccione, non capisco le resistenze degli ordini professionali. I periti tecnici agrari, i dottori in agraria addirittura affermano che si tratta di una invadenza del proprio campo di attività, quindi vedono in questo disegno di legge una restrizione delle loro potenzialità di lavoro. Ad ogni buon conto io ritengo che varare rapidamente questo provvedimento serva per lo meno a mettere un punto fermo sulla questione dell'albo e della professionalità. Le cose potranno essere sempre perfezionate; potrà intervenire la riforma della scuola secondaria superiore. Insisto perciò affinché il disegno di legge in esame venga varato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARA Nicola, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Scardaccione si richiama a interventi precedenti che avevano messo a nudo la situazione del settore operativo dei tecnici in agricoltura. Ciò per dire che in questo particolare momento alcuni compiti che l'associazione di categoria ha cercato di garantirsi sembrano compiti minimi, stando alla storia di questo disegno di legge, con tutti i suoi precedenti e con le varie commissioni che si sono espresse in proposito. Oggi il senatore Scardaccione evidenzia in maniera decisa che vi sono alcuni compiti che l'albo garantisce e che in sostanza sono già patrimonio operativo, indipendentemente dall'albo, di questi tecnici. Se conveniamo con il senatore Scardaccione che è possibile prevedere dei compiti più significativi nell'articolo, pur senza andare oltre certi limiti; se conveniamo che ciò sia tecnicamente possibile e utile; se ci convinciamo che tali compiti possano essere svolti da questi tecnici (mi riferisco a progetti di trasformazione fondiaria e a progetti di costruzione di fabbricati rurali), credo che si possa giungere ugualmente ad una definizione della questione. Vorrei solo raccomandare che la qualifica di

coltivatore diretto non sia ricollegata ad un albo professionale, perchè un albo non è fatto per attività che ciascuno svolge a titolo personale.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che la questione del riconoscimento di questo profilo professionale della categoria in questione sia matura per essere recepita in una legge dello Stato. Credo che abbiano legittimità tutte le opinioni che sono state espresse. È noto peraltro che il dibattito sulla rispondenza della scuola italiana alla situazione sociale odierna del nostro paese e al processo di trasformazione che si è verificato è di grande attualità. Quindi, con la riforma della scuola secondaria superiore sarà possibile dare una soluzione organica e radicale a tutti questi problemi; ma finchè non arriveremo a tale provvedimento necessario e per certi aspetti urgente è possibile che su un provvedimento specifico si manifestino le opinioni che qui abbiamo ascoltato. Sotto questo profilo, anche le modifiche proposte al testo dalla sottocommissione mi sembrano animate dall'intenzione di fare qualcosa di utile e di positivo: ove la Commissione ritenesse di concordare, il Governo non avrebbe ragioni per opporsi, o per richiedere rinvii o tempi più lunghi. Anzi, sotto questo aspetto dei tempi, faccio una raccomandazione: se dobbiamo modificare, si modifichi, ma lo si faccia oggi, perchè le aspettative che vi sono, da parte di persone che stanno attendendo da troppo tempo il riconoscimento di questo diritto che oggettivamente è reale, non possono tollerare altri rinvii ed altre dilazioni.

Quindi, per essere breve - ma tuttavia senza essere vago o reticente - dico che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge e ritengo questo atto doveroso e urgente nei confronti della categoria interessata.

Nel merito, però, non faccio obiezioni all'eventuale esame di altre proposte rispetto a quelle contenute nel testo proposto dalla sottocommissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo innanzi tutto ringraziare la sottocommissione per il lavoro svolto perchè, dopo questo lungo periodo di ripensamenti, è riuscita a presenta-

re alla Commissione un testo sul quale sembrava che tutte le componenti fossero d'accordo. Adesso ci si presentano degli emendamenti, alcuni dei quali credo abbiano una certa rilevanza.

Bisogna tener presente, però, che il ritardo nell'approvazione di questo provvedimento è stato anche dovuto al fatto che ben quattro Commissioni sono intervenute nel dare il loro parere e, come voi sapete, si è dovuto insistere soprattutto presso la Commissione giustizia, che rivendicava la competenza primaria su questo provvedimento e non voleva limitarsi ad esprimere soltanto un parere.

Ci sono state poi le resistenze della Commissione bilancio, quelle della Commissione pubblica istruzione e quelle della Commissione affari costituzionali.

Ora ritengo che, se apportiamo altre modifiche, bisognerà rimandare il testo almeno ad alcune di queste Commissioni per avere il loro assenso: la Commissione istruzione e la Commissione giustizia in particolare.

Volevo solo far presente questo aspetto e poi lasciare alla Commissione tutta la libertà di decidere. Capisco che migliorare un testo è sempre positivo, ma sottolineo anch'io il fatto che i più diretti interessati - e non mi riferisco soltanto agli agratecnici - si sono espressi favorevolmente su questo testo, perchè si sono avute sollecitazioni quotidiane ad approvare immediatamente il disegno di legge.

SCARDACCIONE. Essi hanno detto: «Non avendo altro, dateci almeno questo»!

PRESIDENTE. La Commissione è sovrana e può decidere anche di dare di più. Ho espresso la mia opinione, poi la Commissione deciderà in merito quello che è più opportuno.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

La sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo proposto dalla sottocommissione:

Art. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253.

Il titolo di cui al comma precedente abilita all'esercizio della relativa professione.

SCARDACCIONE. Desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 1.

Con questo provvedimento abilitiamo un gruppo di diplomati all'esercizio della professione, di attività che vengono svolte anche da laureati in agraria. Vorrei far notare questo: la categoria è talmente agevolata dal Parlamento che, mentre per i dottori in agraria occorre un esame di Stato per l'esercizio della professione, questi altri, in possesso di un solo diploma, li dichiariamo abilitati alla professione.

CARMENO. Ma lei sta operando per non dare loro alcuna competenza, o per perseguire altri scopi? Tutto questo è completamente in contrasto con quello che diceva prima. Infatti, prima sembrava che volesse attribuire loro addirittura le funzioni di ingegnere, geometra, architetto, eccetera.

SCARDACCIONE. La proposta era di farli entrare nell'Albo professionale dei periti agrari dopo un esame, perchè sappiamo qual è la differenza di preparazione. Questa era e rimane la proposta.

La sottocommissione ha compiuto il suo lavoro, ma ora siamo in sede di Commissione plenaria ed abbiamo il diritto di dibattere.

CARMENO. Nessuno glielo contesta.

SCARDACCIONE. Faccio notare che per questa categoria il Parlamento accetta la proposta di dichiararla abilitata alla professione con il solo diploma scolastico, mentre i dottori in agraria devono sostenere l'esame di Stato.

CARMENO. Volevo capire dove intendeva andare a parare, ed ora l'ho capito. Questo è

anche il motivo per cui c'è quel limite all'ambito dell'esercizio della professionalità.

DIANA. Signor Presidente credo che valga la pena di considerare che se è vero che diverse sono le materie per le quali è abilitato ad operare l'agrotecnico rispetto a quelle per le quali è abilitato il perito in agraria, diverso è anche il programma di studi previsto per gli uni e gli altri e perciò in definitiva diversa è la professionalità delle due categorie di tecnico agricolo.

Dal parere espresso dall'apposito comitato ministeriale nominato dal Ministro di grazia e giustizia si rileva, per esempio, che la materia di estimo agrario non rientra tra quelle previste nel corso di studio degli agrotecnici; e questo ha una evidente influenza sulle caratteristiche professionali.

L'elencazione dei settori nei quali è abilitato l'agrotecnico, che troviamo nel disegno di legge, riprende pedissequamente, all'articolo 11, il parere espresso dal comitato medesimo del quale facevano parte i rappresentanti dei Ministeri interessati. E sarebbe perciò a mio parere non opportuno discostarcene, anche perchè mi sembra che il testo al nostro esame abbia avuto anche il *placet* della categoria. Tanto è vero che questi documenti ci pervengono ufficialmente dal servizio informazioni dell'ufficio di coordinamento nazionale degli agrotecnici.

PRESIDENTE. In questo momento stiamo trattando l'articolo 1 e quindi lei potrà intervenire più approfonditamente sull'articolo 11 a tempo debito. D'altra parte mi sembra di aver già detto all'inizio che, se si intende apportare delle modifiche, gli emendamenti dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni giustizia e pubblica istruzione.

DIANA. Rilevo peraltro che su tutti i rimanenti articoli non vi è alcuna obiezione al nostro interno sul testo che ci viene proposto dal sottocomitato; e che le sole due parti che si riferiscono ai compiti degli agrotecnici sono il quarto comma dell'articolo 7 e l'articolo 11.

CASCIA. Intervengo ora sull'articolo 1, in seguito tornerò sulle questioni sollevate per

l'articolo 11 dal senatore Scardaccione. Noi voteremo a favore dell'articolo 1. È stata apportata una modifica rispetto al testo approvato dalla Camera per evitare di intervenire nell'ordinamento scolastico, mentre il testo trasmessoci rendeva stabili i due anni sperimentali aggiunti ai corsi, che sono diventati quinquennali.

Per le difficoltà che sono sorte in proposito, cioè per il fatto che con questo disegno di legge si incideva sull'ordinamento scolastico, abbiamo ricevuto le osservazioni della Commissione pubblica istruzione. Secondo me si è fatto bene a modificare tenendo conto del dibattito che si svolgeva in quel momento, in particolare al Senato sulla riforma della scuola secondaria superiore. Non sarebbe convenuto intervenire con questo disegno di legge in una materia che è in via di riordino, almeno così speriamo, dato che in questo periodo si è scatenata una «bufera» sulla gestione della Pubblica istruzione nel nostro Paese.

Credo che la formulazione cui siamo arrivati prenda atto solamente del fatto che ci sono giovani che frequentano il corso di studio degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, quindi anche i due anni sperimentali, e che ad essi vada riconosciuto il diritto ad una specifica professionalità. Per la verità, sono rimasto un po' meravigliato dalle argomentazioni del senatore Scardaccione, e non solo di quelle relative all'articolo 11, ma anche di quelle relative all'articolo 1. Queste argomentazioni, come rilevava il senatore Carmeno, sono contraddittorie rispetto alle altre sollevate dallo stesso senatore Scardaccione. In sostanza, non vedo perchè siano state sollevate certe osservazioni sull'articolo 1. Infatti, al primo comma si dice che il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità, il quale, se non vado errato, si consegue con un esame di Stato. È vero che la dizione rispetto al comma approvato dall'altro ramo del Parlamento è diversa, ma non riguarda il problema affrontato da questo disegno di legge: riguarda l'ordinamento scolastico. Il diploma di maturità si consegue comunque con l'esame di Stato.

Non capisco perchè il collega Scardaccione abbia sollevato questo problema, rilevando il contrasto rispetto alla laurea dei dottori in

agronomia. Per queste considerazioni noi votiamo a favore dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla sottocommissione.

È approvato.

All'articolo 2 la sottocommissione ha recepito il testo approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 2.

Presso ogni provincia è costituito il Collegio degli agrotecnici cui è affidato l'incarico di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli 3 e 4 nel testo proposto dalla sottocommissione:

Art. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al consiglio del Collegio.

Il consiglio è composto da sei membri effettivi, oltre a tre supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da nove membri effettivi, oltre a due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

Il consiglio è eletto dall'assemblea degli iscritti, a maggioranza semplice, con scrutinio segreto, con schede contenenti un numero di preferenze pari a due terzi dei componenti da eleggere.

Il consiglio resta in carica due anni; i consiglieri sono rieleggibili.

Il consiglio elegge il presidente ed il segretario, che esercita funzioni di tesoriere.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del consiglio sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio; convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richieda la maggioranza del consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data in cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il Collegio nazionale degli agrotecnici il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali.

Il consiglio nazionale è composto da dodici membri effettivi, oltre a tre supplenti, che vengono eletti tra i componenti dei consigli provinciali, durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il consiglio nazionale elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

Il presidente ha la rappresentanza del Collegio nazionale, convoca e presiede il consiglio. In caso di parità il suo voto vale il doppio.

Il presidente convoca l'assemblea nazionale almeno quindici giorni prima della scadenza del consiglio nazionale ed indice nuove elezioni.

I membri del consiglio nazionale sono eletti con voto segreto a maggioranza semplice tramite schede contenenti un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere.

Il presidente è obbligato a convocare il consiglio nazionale qualora lo richiedano i due terzi dei componenti di esso.

Le sedute del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È compito del consiglio nazionale:

- a) tenere l'Albo;
- b) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;
- c) determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

Lo metto ai voti.

È approvato.

All'articolo 5 la sottocommissione ha recepito il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ne do lettura:

Art. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili, non avere riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore a cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;
- c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;

d) avere ottemperato al versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive variazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli 6 e 7 nel testo della sottocommissione:

Art. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

La domanda, in carta da bollo, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;
- e) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso;
- f) attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) del precedente articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 7.

L'iscrizione all'Albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un Albo, ma è consentito il passaggio da un Albo ad un altro.

Gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono

essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'Albo.

Gli iscritti in detto elenco possono esercitare le attività di cui all'articolo 11 della presente legge solo per le pratiche e gli affari concernenti l'ufficio cui sono addetti.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale deve prodursi una attestazione del datore di lavoro che certifichi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti del richiedente l'iscrizione.

Gli iscritti nell'elenco speciale possono conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli 8, 9 e 10, per i quali la sottocommissione ha accolto il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ne do lettura:

Art. 8.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il Collegio, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.

Le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

È approvato.

Art. 9.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal consiglio del Collegio provinciale competente.

La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni dell'interessato;
- b) d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge o per iscrizione ad altro Albo;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
- 3) la radiazione dall'Albo.

Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari.

Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo.

Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.

È approvato.

Art. 10.

Chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda.

Quando la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata nel comma precedente, oppure se è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei consigli sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È ammesso il ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, per il quale parimenti la sottocommissione non propone modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 11.

L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

- a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;
- c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani culturali aziendali;
- d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
- e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;
- f) la rilevazione dei dati statistici.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Scardaccione un emendamento tendente ad aggiungere i seguenti punti:

«g) la redazione e la firma dei progetti di miglioramento fondiario delle piccole e medie aziende agricole;

h) la progettazione e direzione dei lavori di fabbricati rurali per i quali non si richiede il cemento armato;

i) l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto».

SCARDACCIONE. Desidero che risulti a verbale che dal mio punto di vista l'articolo 11, così come è stato formulato, non aggiunge nulla alle mansioni attuali dell'agrotecnico ed alle possibilità che egli oggi ha di esercitare la sua professionalità, visto che quelle previste sono tutte attività che un agrotecnico già oggi svolge.

Forse, però, qui c'è la riserva che, una volta costituito l'Albo, solo gli iscritti a questo possano esercitare tali attività; o addirittura l'intenzione, che mi è parso di avvertire in qualche espressione che ho sentito, di interpretare la legge in un certo senso, come se si attribuisse solo a chi è iscritto all'Albo il potere di fare le rilevazioni dei dati statistici. Questo sarebbe secondo me di una gravità enorme, perchè tale potere verrebbe attribuito solo agli iscritti all'Albo degli agrotecnici e verrebbe escluso per i laureati e per i periti. È necessario dunque che risulti a verbale che non è volontà della Commissione dare in esclusiva agli iscritti all'Albo le attribuzioni elencate.

Desidero che sia ben precisato questo aspetto trattandosi di attività non esclusive, ma già esercitabili dagli agronomi, dai periti agrari e dai laureati.

Desidero inoltre proporre l'aggiunta di un altro compito professionale per quanto riguarda la possibilità di preparazione dei progetti di miglioramento fondiario relativamente alle piccole e medie aziende. Si tratta di una attività professionale specifica, della quale possiamo investire gli agrotecnici che attualmente non possono firmare progetti del genere, nè presentare alcun tipo di frazionamento. Desidero dunque presentare un emendamento affinché gli agrotecnici possano presentare i progetti di trasformazione fondiaria delle piccole e medie aziende agricole.

Un altro compito che propongo di inserire riguarda la costruzione dei fabbricati rurali. Per costruire una piccola casa rurale, una stalla nelle piccole e medie aziende non è necessario ricorrere all'esperto, all'ingegnere.

In terzo luogo dobbiamo ricordarci che i corsi di studio per agrotecnici sono sorti nella istruzione scolastica italiana al fine di creare imprenditori agricoli moderni; furono concepiti, cioè, per avviare una classe imprenditoriale giovanile e a questo fine venne creata una scuola apposita per preparare giovani coltivatori istruiti e quindi qualificati, con una determinata professionalità. Ecco perchè propongo gli emendamenti che ho illustrato e chiedo che siano posti ai voti.

DIANA. Ho già motivato in precedenza il mio parere a tal riguardo e voglio ancora richiamare il testo che ci è stato trasmesso dal comitato del Ministero di grazia e giustizia. Credo che non possa non essere sottolineato quello che ci viene detto e credo, pertanto, essere vero che la materia dell'estimo agricolo non sia svolta nell'istituto professionale per gli agrotecnici. Dunque, presupporre che gli agrotecnici possano operare in una materia professionale che a loro non viene insegnata, a me sembra quanto meno imprudente da parte nostra, per cui, se le cose stanno come è scritto in questo parere, sarebbe estremamente azzardato aggiungere alcunchè alle qualifiche elencate nell'articolo 11 e riprese testualmente dal parere del comitato del Ministero di grazia e giustizia.

SCARDACCIONE. Poichè ho insegnato per trent'anni economia agraria posso dire che i piani di trasformazione fondiaria fanno parte dell'insegnamento di economia agraria e non dell'estimo, in cui si insegna la stima dei fondi.

DIANA. Il problema che viene posto dal comitato ministeriale ha comunque una sua rilevanza e l'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati risponde al parere del comitato stesso.

SCARDACCIONE. Insisto nel mio emendamento; se veramente vogliamo che questi soggetti svolgano una professione, dobbiamo attribuirgli una concreta competenza professionale e non possiamo limitarci ad approvare il disegno di legge senza affrontare questi aspetti generali.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuna una breve sospensione della seduta. Non facendosi osservazioni, la discussione è sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,05 e sono ripresi alle ore 12,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione d'anzì sospesa.

Ricordo che all'articolo 11 il senatore Scardaccione ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera f), la seguente: «g) la redazione e la firma dei progetti di miglioramento fondiario delle piccole e medie aziende agricole».

POSTAL. Signor Presidente, richiamandomi a quanto da lei già rilevato, vorrei anzitutto premettere che ci troviamo di fronte ad una questione molto delicata per cui, qualora si decidesse di apportare modificazioni al testo, dovremmo preventivamente acquisire in merito i pareri delle altre Commissioni già chiamate a pronunciarsi sulla normativa in esame, e in particolare della Commissione giustizia (tenendo oltre tutto presente che la materia in esame è trattata in sede primaria, normalmente, sia alla Camera che al Senato proprio dalla Commissione giustizia). A mio avviso, sarebbe pertanto opportuno approvare il testo dell'articolo 11 nella stesura proposta.

Ci troviamo di fronte ad una serie di pareri espressi dalle varie Commissioni cointeressate, nonchè alla relazione predisposta dall'apposito comitato ministeriale. Nel ribadire quindi l'opportunità di non introdurre modifiche al testo che ci è stato trasmesso, mi dichiaro contrario all'emendamento presentato dal senatore Scardaccione.

PRESIDENTE. Senatore Postal, ho accennato alla richiesta avanzata a suo tempo dalla Commissione giustizia, cioè che il provvedimento dovesse essere ad essa assegnato reputandolo di sua competenza, perchè avevo ricevuto la seguente nota da parte del Presidente del Senato:

«La 2^a Commissione permanente (Giustizia) ha sollevato una questione di competenza in relazione al disegno di legge d'iniziativa dei

deputati Bortolani ed altri: "Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici" (963) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), ritenendo che lo stesso debba essere deferito alla propria competenza primaria.

Per le decisioni da adottare, ai sensi del quarto comma dell'articolo 34 del Regolamento, La prego di volermi far conoscere il Suo punto di vista sulla questione».

Pertanto, ho fatto presente al Presidente del Senato che ritenevamo fosse la nostra Commissione a doversene occupare in sede primaria, sottolineando che nell'altro ramo del Parlamento era stato assegnato alla Commissione agricoltura, che lo aveva discusso e approvato.

Il Presidente del Senato ha deciso quindi che la competenza primaria era della 9ª Commissione, precisando tuttavia che il parere della 2ª Commissione doveva ritenersi vincolante.

Per questa ragione ho fatto presente che, nel caso in cui si fosse deciso di modificare il testo, avremmo dovuto rinviarne l'esame, dovendo acquisire in merito il parere della Commissione giustizia.

Ricordo che durante il colloquio avuto con il Presidente del Senato ho molto insistito affinché il disegno di legge fosse assegnato alla nostra Commissione; alla fine il Presidente ha deciso che era nostra la competenza primaria, pur con quel vincolo di cui ho parlato. Pertanto, per correttezza ed onestà dobbiamo attenerci a tali accordi.

LA VALLE. Signor Presidente, vorrei comunque ricordare che c'è un precedente. In materia di istituzione dell'Albo degli psicologi, la competenza primaria è stata riconosciuta alla Commissione sanità e non alla Commissione giustizia. Si trattava anche in quel caso dell'istituzione di un albo professionale.

FERRARA Nicola, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, le proposte di modifica presentate dal senatore Scardaccione dimostrano effettivamente l'impegno a cercare di riconoscere a questi professionisti attribuzioni di concreta rilevanza tecnica.

Tuttavia, facendo riferimento ai precedenti procedurali nonché alle considerazioni e alle precisazioni sottolineate dal Presidente, vorrei evidenziare l'esigenza di non allungare ulteriormente i tempi della discussione in attesa di acquisire i pareri necessari, qualora si volessero apportare modificazioni al testo.

Pertanto, vorrei invitare il senatore Scardaccione - pur dandogli atto di questo suo impegno - a non insistere sugli emendamenti, dal momento che anche la Commissione è orientata a non apportare modifiche al testo dell'articolo 11.

Ripeto, do atto al senatore Scardaccione dell'impegno da lui dimostrato, visto che, a suo tempo, è stato uno dei promotori degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, alcuni dei quali ha anche diretto, e si è impegnato concretamente per il loro sviluppo.

Quindi, pur essendo per certi aspetti favorevole alle modifiche proposte, mi faccio carico di tutti i problemi di cui abbiamo parlato, e pertanto insisto ancora affinché il senatore Scardaccione ritiri i suoi emendamenti.

Sono dell'avviso che occorra giungere al più presto alla approvazione del disegno di legge. Del resto, ho l'impressione che molto probabilmente il riconoscimento di attribuzioni di altre materie, oltre quelle indicate nell'articolo 11 per gli agrotecnici, potrebbe costituire motivo di opposizione da parte di altre categorie; di qui l'opportunità, oltre che per le doverose considerazioni espresse dal Presidente, di rinviare il disegno di legge alle Commissioni competenti. Pertanto, ripeto, sono dell'avviso di mantenere l'articolo 11 nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Mi rimetto comunque al giudizio della Commissione, sottolineando l'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge al nostro esame questa mattina.

SCARDACCIONE. In considerazione di quanto ha sostenuto il Presidente in maniera categorica, nel senso che l'approvazione dei miei emendamenti comporterebbe la sospensione dei lavori della Commissione per richiedere un nuovo parere alle Commissioni competenti, e tenuto conto che tutti i Gruppi politici hanno sottolineato la necessità di approvare l'istituzione dell'Albo professionale

per gli agrotecnici, in quanto ne è sentita fortemente l'esigenza, per cui le mie proposte non potrebbero che ritardare la definizione del problema senza apportare una concreta e migliore sistemazione delle categorie interessate, ritiro gli emendamenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, non pensi che la mia sia una presa di posizione. Mi attengo ad una lettera che mi è stata inviata a suo tempo dal Presidente del Senato e agli accordi che avevo preso con il Presidente stesso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli 12, 13 e 14 per i quali la sottocommissione accoglie il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Art. 12.

Spetta al consiglio del Collegio provinciale:

a) la tenuta dell'Albo;
b) la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, che deve essere identico per tutti i collegi provinciali della nazione.

Contro i soci morosi i consigli provinciali applicano provvedimenti disciplinari.

È approvato.

Art. 13.

I consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge, ovvero per

gravi motivi o qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento del consiglio, il Ministro di grazia e giustizia nominerà un commissario che curerà l'ordinaria amministrazione ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo consiglio.

È approvato.

Art. 14.

Il Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi nella presente legge.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15, nel testo proposto dalla sottocommissione:

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) dell'articolo 5 della presente legge.

Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

CASCIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, intervengo brevemente per riconfermare la dichiarazione, già espressa dal senatore Carmeno, che il mio Gruppo voterà a favore di questo provvedimento. Non desidero insistere su alcune argomentazioni che condivido e che sono state svolte dal senatore Carmeno, in ordine, per esempio, al ritardo con cui noi approviamo il disegno di legge al nostro esame (visto che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato nell'ottobre del 1984) nonchè alle contraddizioni emerse all'interno della maggioranza e del Governo, contraddizioni antiche ma anche recenti come abbiamo potuto verificare questa mattina. Questa situazione deriva dal fatto che in Italia si procede in maniera episodica, con la conseguenza che i problemi che successivamente insorgono non si sa come governarli. In particolare, per quel che riguarda gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura è stato creato prima un ordinamento che prevedeva un corso triennale e poi, con altri provvedimenti, è stato aggiunto in via sperimentale un ulteriore biennio. In questo modo ci si è trovati di fronte a giovani che avevano frequentato un corso di cinque anni, di durata cioè pari a quella delle altre scuole secondarie superiori, e pertanto si è posta la necessità di un riconoscimento professionale. Inoltre, si è venuta a determinare una situazione sconcertata alla quale non si riusciva a dare uno sbocco professionale, anche perchè sorgevano contrasti di interessi con altre categorie professionali.

La contraddizione di cui parlavo permane ancora nella maggioranza e nel Governo, i quali hanno perciò favorito questi tempi lunghi; infatti il rappresentante del Governo, per esempio, questa mattina ha dichiarato di essere favorevole all'approvazione del testo in discussione, ma di non opporsi ad eventuali altre modifiche che sono state proposte in questa sede. Nello stesso Gruppo della Democrazia cristiana sono stati registrati forti contrasti. Siccome sono dell'avviso che il compito della politica sia quello di adottare delle scelte quando ci si trova di fronte a soluzioni

alternative o a possibilità diverse, anche legittime, assumendosene la responsabilità, noi con questo disegno di legge scegliamo di regolamentare l'istituzione dell'Albo professionale per gli agrotecnici, esigenza che è presente da anni con forza e che, come voi sapete, è stata sottoposta dagli stessi interessati.

Fatta questa premessa, desidero aggiungere soltanto qualche considerazione in relazione alla questione sollevata dal senatore Scardaccione, il quale ha usato per la verità vocaboli molto pesanti nei confronti del disegno di legge quando ha parlato di una «burla» per gli interessati. Ritengo che sia eccessivo parlare di una «burla» quando sappiamo, dai contatti che abbiamo avuto con l'Associazione nazionale degli agrotecnici, che gli interessati condividono e sollecitano l'approvazione di questo testo, a meno che i termini usati, piuttosto pesanti, gli emendamenti che sono stati presentati e poi ritirati e le critiche rivolte all'articolo 11 non siano dei diversivi per bloccare o ritardare ancora l'approvazione di questo disegno di legge. Noi possiamo migliorare, tutto è migliorabile, però mi sembra strano che il senatore Scardaccione, sollevando questioni inerenti all'articolo 11, affermi che in fin dei conti le attività che possono svolgere questi professionisti iscritti all'albo possono essere svolte da chiunque (anche da un contadino e da uno studente universitario), oppure che bisogna specificare nel testo del disegno di legge che questi compiti non sono di esclusiva competenza di questi professionisti. Secondo il mio parere egli ha sostenuto concetti strani, perchè bisogna collegare l'articolo 11 all'articolo 7, il cui terzo comma stabilisce che gli agrotecnici, i quali esplicano attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Pertanto, si devono distinguere le mansioni professionali che questi professionisti possono svolgere come lavoratori dipendenti, a mio avviso in base al titolo di studio che posseggono e cioè il titolo di studio di scuola media superiore, dalle funzioni professionali regolamentate dall'articolo 11, che essi possono svolgere in qualità di liberi professionisti. Bisogna fare questa distin-

zione perchè il disegno di legge al nostro esame non si occupa di ciò che questi tecnici possono fare come diplomati di scuola media superiore in qualità di dipendenti presso enti pubblici o privati, ma riguarda le attività che essi possono svolgere come liberi professionisti. Infatti, questo provvedimento istituisce l'Albo professionale degli agrotecnici.

Allora credo che ciò che precede l'articolo 11 (e questo è condiviso dagli stessi interessati) derivi anche dal fatto che dobbiamo mantenere un certo equilibrio nei confronti degli interessi di altri professionisti. Le cose che sosteneva il collega Scardaccione, a proposito di progetti di trasformazione fondiaria, costruzioni rurali senza cemento armato, possono avere un fondamento. Però sappiamo che tali mansioni professionali vanno a coincidere con le mansioni professionali di altri professionisti, anche giovani, perlomeno per quanto riguarda le costruzioni rurali. Era ovvio, quindi, che in questo provvedimento dovessimo mantenere un certo equilibrio, per tutelare gli interessi legittimi delle varie categorie di liberi professionisti; e la scelta fatta con l'articolo 11 è una scelta di equilibrio.

Non sto a ripetere le osservazioni che ho accennato per l'articolo 1, ma penso che forse le scuole professionali nutrissero un'altra aspettativa nei confronti di questo provvedimento; speravano, cioè, che intervenissimo anche nell'ordinamento scolastico.

DIANA. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore per il paziente lavoro che ha svolto e per aver predisposto un testo che ha incontrato il favore del nostro Gruppo, il quale, quanto meno, rivendica l'iniziativa di questo provvedimento, e questo penso che non possa essere negato. Così come non può essere negato che, forse a differenza di quanto avviene negli altri partiti, nel nostro è ancora per fortuna consentito di esprimere delle differenze di opinione; cosa che è avvenuta anche in questa sede e che non mi pare debba scandalizzare perchè può servire a migliorare il testo al nostro esame. È questo il compito della nostra Commissione ed è questo il motivo che ha mosso il collega Scardaccione a proporci alcuni emendamenti che certamente non possono dispiacere, quanto meno alla

categoria degli agrotecnici. Se la maggioranza ha ritenuto di chiedere al senatore Scardaccione il ritiro dei suoi emendamenti, lo ha fatto unicamente perchè il problema si trascina ormai da molto tempo, e si ritiene che abbia già un sufficiente grado di maturazione. Va inoltre ricordato che il testo in votazione ha avuto il parere favorevole non solo delle categorie interessate, ma anche delle altre Commissioni chiamate ad esprimersi in proposito. Rivedere il testo varato dalla sottocommissione avrebbe significato un prolungamento dei tempi e questo non era nell'interesse di nessuno. Ci prepariamo perciò ad approvare questo testo che, come tutti i testi, è perfettibile; intanto, però, gli agrotecnici possono disporre del proprio albo professionale e non vi sarà motivo di escluderli da mansioni che sono effettivamente preparati a svolgere. Personalmente sono sempre stato contrario ad ogni forma di corporazione stretta, rigida e chiusa e credo che gli agricoltori, le aziende, gli enti, avranno interesse a servirsi della competenza professionale degli agrotecnici e che a tale obiettivo dobbiamo mirare.

Per questi motivi esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana.

SCARDACCIONE. Vorrei solo dire che non è mio costume ricorrere a sotterfugi per ritardare l'approvazione dei provvedimenti.

SANTARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei rilevare innanzi tutto che il senso di responsabilità, come sempre, alla fine prevale; riconosco la serietà e l'onestà intellettuale con cui sono state qui portate dal senatore Scardaccione delle tematiche che, pur se alla fine si è convenuto di non metterle ai voti, rappresentano tuttavia termini ineliminabili di un discorso di prospettiva tendente a dare una regolamentazione più completa e più organica a tutta la materia. Credo che il mondo agricolo abbia già fin troppi problemi strutturali per poter introdurre nella sua vita interna anche motivi di incertezza giuridica, per quanto riguarda i profili professionali degli operatori e dei tecnici agrari. Sotto questo profilo mi pare si possa dire che con questo atto si dà una prima necessaria regolamentazione della materia, si

riporta un minimo di serenità all'interno delle categorie dei tecnici dell'agricoltura e si crea una premessa anche per sollecitare complessivamente il Governo e il Parlamento perchè tutta la materia dell'istruzione secondaria superiore venga finalmente regolamentata.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, consentite anche a me di rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento alla sottocommissione, per il prezioso lavoro svolto, e all'intera Commissione. Nonostante a un certo punto la discussione si sia fatta più vivace, devo rilevare che si è sempre mantenuto quel clima che fa onore alla nostra Commissione e nel quale è sempre possibile trovare un punto di convergenza tra tutte le componenti politiche. Rimaniamo fedeli ad una tradizione che ci vede approvare in questa sede la maggior parte dei provvedimenti con unanime consenso. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al relatore per il suo lavoro certosino e non posso non ricordare la sensibilità dimostrata dal collega Scardaccione che, pur sollevando motivi validissi-

mi, ha convenuto sulla necessità di non rallentare ulteriormente l'iter di questo provvedimento.

Ringrazio inoltre il rappresentante del Governo per la sensibilità ancora una volta dimostrata e, nello stesso tempo, consentitemi di esprimere il vivo compiacimento per il modo in cui si sono svolti i nostri lavori, soprattutto perchè diamo soddisfazione ad una categoria che ormai da qualche anno si trova ad attendere questo atto da parte del Senato della Repubblica italiana.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO